

ALLEGATO II

CASI IN CUI È CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI ([articolo 34](#))

1. Aziende artigiane e industriali ⁽¹⁾ fino a 30 *lavoratori*
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 *lavoratori*
3. Aziende della pesca fino a 20 *lavoratori*
4. Altre aziende fino a 200 *lavoratori*

⁽¹⁾ Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

Richiami all'Allegato II:

- [Art. 34, co. 1](#)